



COMUNE DI ESCALAPLANO

(PROVINCIA DI CAGLIARI)

Via Sindaco Carta 18 – 08043 Escalaplano (CA)

Regolamento

DELLE SPESE IN ECONOMIA

(LAVORI, FORNITURE DI BENI, SERVIZI - INCARICHI ESTERNI)

INDICE

Art. 1 – Normativa di riferimento e principi generali. Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 – Tipologia di lavori, forniture e servizi eseguirsi in economia	pag. 3
Art. 3 – Programmazione degli interventi in economia	pag. 6
Art. 4 – Responsabile del procedimento	pag. 6
Art. 5 – Modalità di esecuzione degli interventi	pag. 6
Art. 6 – Interventi in amministrazione diretta	pag. 6
Art. 7 – Interventi per cottimo fiduciario	pag. 7
Art. 8 – Incarichi professionali e di collaborazione esterna	pag. 8
Art. 9 – Esecuzione con il sistema misto	pag. 8
Art. 10 – Lavori d'urgenza	pag. 8
Art. 11 – Lavori di somma urgenza	pag. 9
Art. 12 – Stipulazione del contratto e garanzie	pag. 9
Art. 13 – Piani di sicurezza	pag. 10
Art. 14 – Perizia suppletiva per maggiori spese	pag. 10
Art. 15 – Pagamenti, tenuta della contabilità e collaudo	pag. 10
Art. 16 – Disposizioni finali	pag. 10

ART. 1 - Normative di riferimento e principi generali. Ambito di applicazione

Il presente Regolamento per le spese in economia è adottato ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i. (“*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 004/17/CE e 2004/18/CE*”) e degli artt. 173–177 (“*Lavori in economia*”), artt. 203–210 (“*Contabilità dei lavori in economia*”) e artt. 329–338 (“*Acquisizione di servizi e forniture in economia*”) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. (“*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*») e dal D.L. 70/2011 convertito con L. 106 del 12 luglio 2011.

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di **lavori**, nonché per le forniture di **beni** e gli appalti di **servizi**, di seguito, per brevità, unitariamente intesi anche sotto il termine di “interventi”. Si applica inoltre, nei termini meglio precisati in seguito, **agli incarichi professionali**. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle spese in economia effettuate dal Comune nei limiti di importo stabiliti dal Codice dei contratti pubblici. Tali limiti non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell'impegno economico iniziale. Nessun intervento può essere artificiosamente frazionato al fine di sottoporlo alla disciplina del presente regolamento o di sottrarlo ai limiti di spesa in esso previsti, ovvero ricondurlo a una disciplina diversa da quella cui deve soggiacere. Gli interventi disciplinati dal presente regolamento devono essere realizzati in armonia con i principi di trasparenza, concorrenza, proporzionalità, economicità e buona amministrazione e, pertanto, devono essere raccordati con l'attività di programmazione degli organi di governo.

Procedure alternative all'acquisizione in economia:

Ricorso alla Consip

Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio alle le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La Stazione Appaltante è tenuta ad utilizzare per acquisizione dei beni e dei servizi in economia di cui all'articolo 2 del presente regolamento i parametri di qualità e di prezzo previsti per beni comparabili con quelli oggetto delle convenzioni cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o i prezzi di mercato previsti da organismi a ciò preposti, ai fini di valutare la congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

Ricorso al mercato elettronico

Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsto dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del Codice dei contratti, la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico di cui al citato articolo realizzato, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi della società Consip S.p.A. o rivolgendosi ad altre centrali di committenza ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalla centrale di committenza di cui all'articolo 33 del Codice dei contratti.

Art. 2 - Tipologia di lavori, forniture e servizi eseguirsi in economia

Possono eseguirsi in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e in conformità agli atti di pianificazione dell'ente, **i lavori d'interesse della comunità locale** nell'ambito delle seguenti categorie e dei limiti di importo di cui all'art. 1 salvo dove diversamente indicato:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dal Codice dei contratti;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
- g) lavori urgenti, da realizzare a norma dell'art. 10 del presente regolamento;
- h) lavori di somma urgenza, anche oltre il limite massimo stabilito per le spese in economia, ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento;
- i) altri casi previsti dal Codice dei contratti.

Per le casistiche dei lavori non comprese nell'elenco può essere utilizzata la procedura negoziata, nei limiti prescritti dal codice dei contratti.

È ammesso inoltre il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione di **beni e servizi** nell'ambito della casistica di seguito riportata, nel rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 1 salvo dove diversamente indicato secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza:

- a) organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, cerimonie, ricorrenze ed altre manifestazioni culturali o scientifiche, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori, spese di acquisto di onorificenze, per un importo fino a 30.000 euro;
- b) lavori di traduzione ed interpretariato, da liquidarsi su presentazione di fattura, qualora l'amministrazione non possa provvedere con personale proprio, ed eccezionalmente lavori di copia, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a imprese commerciali, nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale, servizi di registrazione, trascrizione e catalogazione bibliografica; spese per la stampa e diffusione di documenti, bollettini speciali, buste, prospetti e stampati speciali; spese per l'editoria, la stampa, la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni nonché la stampa di peculiari sussidi pedagogico didattici e materiali multimediali per laboratori e/o istituti, apparecchiature diverse, macchine fotografiche, audiovisivi e spese per il relativo materiale di consumo e pezzi di ricambio, per un importo fino a 30.000 euro;
- c) acquisto e rilegatura di libri, registri, riviste, periodici, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico o multimediale, per un importo fino a 30.000 euro;
- d) lavori di stampa, litografia, tipografia, fotocomposizione realizzati anche per mezzo di tecnologia audiovisiva, per un importo fino a 20.000 euro;
- e) acquisto materiale di cancelleria, stampati, sussidi didattici e per assistenza in genere, accessori d'ufficio e per l'attività scolastica, spese per il funzionamento, attrezzature d'ufficio di laboratori anche scolastici e depositi, per un importo fino a 30.000 euro;
- f) spese per servizi di lavoro interinale, spese per la partecipazione e lo svolgimento di corsi di preparazione, seminari, workshop, formazione e perfezionamento del personale e di soggetti esterni e per l'organizzazione di corsi promossi dai settori comunali anche in convenzione con soggetti terzi; partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, spese per l'organizzazione di concorsi e per l'espletamento delle prove, per un importo fino a 30.000 euro;
- g) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, per un importo fino a 40.000 euro;
- h) spese di vestiario, tute camici e altri indumenti da lavoro, lavanderia e manutenzione per un importo fino a 20.000 euro;
- i) acquisto e riparazione di mezzi e autoveicoli per un importo fino a 50.000 euro;
- j) spese per l'acquisto di combustibili per riscaldamento e climatizzazione, per un importo fino a 40.000 euro;
- k) spese per l'acquisto, la manutenzione e sistemazione della segnaletica stradale, per un importo fino a 50.000 euro.
- l) spese per fornitura di materiali, attrezzature e nolo di mezzi meccanici per cantieri occupazionali, per un importo fino a 40.000 euro;
- m) spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento, per un importo fino a 50.000 euro;
- n) acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento e fornitura di relativo materiale; acquisto, installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature cimiteriali, erogatori d'acqua, impianti e attrezzature antincendio, montacarichi, ascensori, apparati e sistemi di difesa passiva e materiali elettrici per un importo fino a 50.000 euro.
- o) spese per acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, canoni e convenzioni di sistemi per le telecomunicazioni comprendenti apparati vari; impianti ed infrastrutture, apparati radio ricetrasmittenti; materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni; impianti e sistemi di videoconferenza; centrali, apparecchi ed impianti telefonici ed elettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di registrazione; sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme; noleggi impianti luce, per un importo fino a 40.000 euro;

- p) spese per l'acquisto, il noleggio, la gestione e la manutenzione di apparecchiature, di reti e sistemi telematici, stampanti, materiale informatico e di supporto di vario genere; spese per prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, compresa l'assistenza specialistica sistemistica e di programmazione, per un importo fino a 50.000 euro;
- q) acquisto, noleggio, restauro e manutenzione di mobili, arredi, segnaletica per uffici, fotocopiatrici, climatizzatori, attrezzature, suppellettili e materiali vari per gli uffici, le scuole e servizi istituzionali in genere per un importo fino a 40.000 euro;
- r) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di macchine affrancatrici, spese postali, telefoniche e telegrafiche per un importo fino a 20.000 euro;
- s) acquisto di giochi, arredo urbano, attrezzature ed accessori vari per aree attrezzate ed impianti sportivi, riparazione di arredi esterni, manutenzione di aree verdi, anche attrezzate per l'infanzia e per il gioco, e interventi di giardinaggio in genere, per un importo fino a 50.000 euro;
- t) spese relative ai servizi cimiteriali e di polizia mortuaria, servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione e disinfezione; smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei materiali inquinanti, igienizzazione locali diversi, sanificazione bagni e locali adibiti ad uso pubblico, scolastico e assistenziale e acquisto dei materiali occorrenti; acquisto e noleggio servizi igienici mobili, per un importo fino a 50.000 euro;
- u) spese per il funzionamento delle mense di servizio, delle mense scolastiche o per anziani; acquisto di generi alimentari e altri articoli necessari per il funzionamento; convenzioni con esercizi privati di ristorazione; acquisto e manutenzione elettrodomestici, attrezzature, suppellettili da cucina e stoviglie; per un importo fino a 100.000 euro;
- v) spese per attività scolastica; acquisto, manutenzione e riparazione attrezzi e materiali per attività scolastica, didattica, ludico/ricreativa, sussidi didattici e servizi di tipo pedagogico, per un importo fino a 30.000 euro;
- w) fornitura servizi e prestazioni in materia di trasporto scolastico e relativo accompagnamento attinenti alle scuole di ogni ordine e grado; attività ricreative estive e uscite didattiche anche per utenti disabili; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione mezzi speciali, per un importo fino a 40.000 euro;
- x) servizi e materiali per le attività di animazione per minori o anziani, comprese gite e trattenimenti; acquisti di beni, generi vari e piccole riparazioni per le strutture residenziali per anziani o minori. Il tutto per un importo massimo fino a 50.000 euro;
- y) spese per la gestione in genere di servizi sociali, servizi ludico/ricreativo e turistici, per un importo fino a 50.000 euro;
- z) spese per interventi e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, scolastici, educativo/ricreativi. Il tutto per un importo massimo fino a 30.000 euro;
- aa) Acquisto di carburanti, olii minerali e pezzi di ricambio necessari al funzionamento delle attrezzature in dotazione al servizio manutentivo nonché la loro riparazione, per un importo fino a 20.000,00 euro;
- bb) spese per interventi destinati a fronteggiare l'immediato pericolo connesso ad eventi calamitosi di diversa origine, nonché per la riparazione dei danni causati dagli stessi; spese per interventi di somma urgenza concernenti la stabilità degli edifici sia di proprietà privata che in uso al Comune, per un importo fino a 100.000 euro;
- cc) spese per interventi e servizi indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere al trasporto terrestre, per un importo fino a 60.000 euro;
- dd) spese per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione, il trasporto e la sistemazione dei beni assistenziali da distribuire alla popolazione in caso di calamità; spese per la gestione ed il funzionamento dei centri assistenziali di pronto intervento, per un importo fino a 100.000 euro;
- ee) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica e del patrimonio storico, artistico, culturale, scientifico, scolastico ed educativo; acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico, per un importo fino a 100.000 euro;
- ff) acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui sopra ai punti precedenti, per lo svolgimento delle attività comunali, per un importo fino a 30.000 euro.
- gg) servizi riportati sugli allegati II A e II B al codice dei contratti pubblici;
- hh) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione.

Il ricorso alla procedura di spesa in economia, per l'acquisto di **beni e servizi**, è ammesso, altresì, nei seguenti casi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- e) altri casi previsti dal Codice dei contratti.

I limiti d'importo sopra indicati si intendono al netto dell'IVA.

Art. 3 - Programmazione degli interventi in economia

L'Amministrazione individua nell'ambito degli strumenti di programmazione dell'ente (elenco annuale dei lavori pubblici e/o bilancio di previsione) l'elenco degli interventi "prevedibili" da realizzarsi nell'esercizio per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria.

Art. 4 - Responsabile del procedimento

L'Amministrazione, in base al proprio modello di organizzazione interna, individua il "Responsabile del procedimento" per gli interventi da eseguirsi, al quale sono demandate l'organizzazione e la realizzazione delle procedure per l'affidamento e l'esecuzione delle prestazioni, fermo restando che i principali atti a rilevanza esterna spettano al Responsabile del rispettivo settore o servizio, come previsto dal regolamento di organizzazione. Il Responsabile di servizio per singole categorie di procedimenti o per singole fattispecie o per parti di procedimento può affidarne le funzioni ad altro dipendente del proprio settore.

Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Responsabile del Servizio formulare, nei confronti dei competenti organi dell'Amministrazione, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie alla esecuzione degli interventi in economia, nel rispetto comunque dei principi e dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento. Resta salvo quanto disposto per i "lavori di somma urgenza" ai sensi anche dell'art. 11 del presente regolamento.

Per i lavori in economia, il Responsabile del procedimento stabilisce i livelli di progettazione ritenuti necessari nel rispetto del Codice dei contratti e del regolamento attuativo e al tempo stesso in conformità al principio di semplificazione: egli determina i casi in cui possa procedere con semplice perizia estimativa, con particolare riferimento a quanto disposto in ordine alla casistica dei lavori d'urgenza e di somma urgenza.

Art. 5 - Modalità di esecuzione degli interventi

Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

1. **amministrazione diretta;**
2. **cottimo fiduciario;**
3. **forma mista** (parte in amministrazione diretta e parte a cottimo).

Art. 6 - Interventi in amministrazione diretta

Il Responsabile del procedimento predispone l'esecuzione degli interventi in amministrazione diretta qualora non ritenga necessario avvalersi dell'opera di alcun imprenditore.

In tal caso, egli organizza ed esegue l'intervento per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto nell'ambito delle tipologie individuate dal presente regolamento.

Gli interventi da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comunque comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro (IVA esclusa).

Art. 7 - Interventi per cottimo fiduciario

Quando viene scelta la forma di esecuzione dell'intervento mediante cottimo fiduciario, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie e dei limiti finanziari individuati dal presente regolamento.

Per gli interventi di importo previsto inferiore a 40.000 Euro (IVA esclusa) per i LAVORI, e a 40.000 Euro (IVA esclusa) per le altre prestazioni, si può procedere con affidamento diretto rivolto ad una determinata ditta - a meno che il Responsabile del procedimento ritenga discrezionalmente opportuno acquisire, anche in forma semplificata, più preventivi di spesa, in modo da verificare i requisiti quantitativi e qualitativi della prestazione nonché la congruità dei prezzi.

In tutti i casi in cui l'importo degli interventi da eseguirsi per cottimo sia pari o superiore alla soglia individuata al comma precedente, occorre procedere attraverso un'indagine di mercato fra almeno cinque imprese di fiducia (purché esistenti e a conoscenza del Responsabile del procedimento), scelte possibilmente a rotazione, fatta eccezione per le seguenti ipotesi:

- quando esiste una sola impresa idonea a eseguire la prestazione con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
- per le forniture di beni la cui produzione è garantita da “privativa industriale”;
- per il completamento di precedenti forniture;
- nei casi ammessi dall'ordinamento di rinnovo dei contratti a esecuzione periodica o continuativa (servizi; somministrazione di beni);
- per i lavori di somma urgenza;
- in altri casi adeguatamente motivati.

L'indagine di mercato, al di fuori dei casi di imprevedibilità, urgenza e somma urgenza, è avviata ordinariamente tramite apposita determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.

L'indagine di mercato avviene attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione di disponibilità e di offerta, secondo le modalità specificate sulla lettera invito.

La procedura amministrativa viene svolta seguendo i principi della celerità e della semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese invitate di dichiarare nelle vigenti forme di legge i requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario prescritti nella singola procedura, in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti, procedendo successivamente alla verifica dei documenti, nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento, ogni qual volta ciò risulti opportuno a discrezione del Responsabile del procedimento.

Per l'aggiudicazione dei **lavori** in economia nonché per le **forniture** e i **servizi** può essere applicato il criterio del “miglior prezzo” o quello della “offerta economicamente più vantaggiosa” mediante la predeterminazione di diversi criteri variabili, quantitativi e/o qualitativi, da menzionare sulla lettera invito, in conformità a quanto eventualmente prescritto dall'ordinamento in ordine all'affidamento di specifici interventi.

La lettera invito viene redatta discrezionalmente dal Responsabile del procedimento, nel rispetto degli atti di programmazione dell'ente.

L'invito alla gara informale viene trasmesso alle ditte per raccomandata con A.R. o con altra modalità che assicuri la necessaria tempestività e l'avvenuta ricezione; l'invito deve essere inviato di regola almeno 8 giorni prima del termine di presentazione dell'offerta.

L'offerta deve essere presentata in busta chiusa, entro il termine indicato sulla lettera invito, secondo modalità idonee ad assicurare la par condicio.

Scaduto il termine di presentazione, le offerte vengono aperte dal Responsabile del Servizio, alla presenza di due testimoni.

Relativamente alle procedure di cottimo in esame non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, realizzandosi una gara meramente informale. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, il Responsabile del procedimento può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, può rigettare l'offerta e aggiudicare al secondo migliore offerente.

L'aggiudicazione contenente l'impegno di spesa avviene con determina del Responsabile di servizio di volta in volta competente, previo accertamento della regolarità della procedura adottata e nel rispetto della normativa antimafia.

Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post informazione mediante comunicazione all'Osservatorio, laddove prescritta dall'ordinamento, secondo le istruzioni diramate dall'Autorità di vigilanza.

In materia di acquisizione di beni e di servizi, il Responsabile del procedimento, Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio alle le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 può ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP o dalla propria centrale regionale di acquisto quando ciò risulti opportuno, in alternativa, egli deve utilizzarne le relative condizioni (qualità/prezzo) come base di riferimento per gli affidamenti. Il Responsabile del procedimento può inoltre optare per le forme di commercio elettronico previste dall'ordinamento.

Art. 8 - Incarichi professionali e di collaborazione esterna

Le procedure previste nell'art. 7 si applicano anche, per quanto compatibili e nel rispetto dei principi di legge, all'affidamento dei servizi di consulenza tecnica, legale, di ricerca, studio, sperimentazione, indagini e rilevazioni, e, in generale, degli incarichi professionali e di collaborazione esterna, compresi i servizi tecnici in materia di lavori pubblici (progettazioni, collaudi ecc.) in materia architettonica, urbanistica e paesaggistica, a soggetti aventi la necessaria competenza tecnico-scientifica. Rimangono comunque esclusi dal presente regolamento il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa ai sensi dei commi 54-58 dell'art. 3 della legge 244/2007, disciplinati con l'apposito regolamento sul conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza ad esperti esterni a norma dell'articolo 110 comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei contratti, le prestazioni d'importo inferiore a 40.000 Euro (IVA esclusa) possono essere affidate direttamente ad un soggetto di idonea professionalità, individuato discrezionalmente dal Responsabile del procedimento sulla base di apposito preventivo e/o curriculum.

Per le prestazioni d'importo pari o superiore alla soglia individuata al comma precedente, l'affidamento deve avvenire previa indagine di mercato tra almeno cinque soggetti idonei, compatibilmente alla natura della prestazione e all'effettiva configurabilità nel caso specifico di una comparazione tra più candidati, secondo le modalità previste all'art. 7 del presente regolamento e nel rispetto di quanto prescritto in materia dalle normative di settore.

In particolare, per quanto riguarda i servizi tecnici di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto secondo le procedure previste nel precedente comma 2, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice; mentre, per quelli di importo stimato inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del Codice, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei.

Art. 9 - Esecuzione con il sistema misto

Si può procedere con il sistema degli interventi in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione degli interventi parte in amministrazione diretta e parte mediante cottimo fiduciario.

Art. 10 - Lavori d'urgenza

In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa, che - qualora non si possa attendere la redazione di un vero e proprio progetto - costituisce presupposto sufficiente per definire la spesa dei lavori da eseguirsi e permettere la relativa copertura finanziaria.

Il Responsabile del procedimento attiva con sollecitudine le procedure sopra descritte per la scelta del contraente; il verbale va allegato alla determina di affidamento della prestazione.

Art. 11 - Lavori di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del procedimento e il tecnico incaricato che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo della prestazione. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

Il Responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la sottopone, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del Servizio che approva tali documenti con determina contenente l'impegno di spesa a sanatoria, previa eventuale variazione degli strumenti programmatici.

Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dei lavori già realizzata.

Art. 12 - Stipulazione del contratto e garanzie

Premesso che la forma scritta è obbligatoria per tutti i contratti, i contratti possono assumere:

- a) la forma pubblica, quando avviene per atto di notaio;
- b) la forma pubblica amministrativa, quando avviene per atto dell'ufficiale rogante del Comune (il Segretario Comunale);
- c) la forma di scrittura privata, quando avviene o per atto firmato dal contraente e dal rappresentante dell'Amministrazione ("tra e tra"); o per sottoscrizione da parte del contraente dell'eventuale capitolato d'oneri e della determina di aggiudicazione ("Letto e confermato"); o per corrispondenza secondo l'uso del commercio (scambio offerta/accettazione ente).

I contratti per l'esecuzione degli interventi di importo inferiore a 40.000 Euro (IVA esclusa) possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata, secondo la modalità individuata discrezionalmente dal Responsabile del Servizio.

I contratti di importo pari o superiore alla soglia individuata al comma precedente, devono essere stipulati in forma pubblica amministrativa.

Il contratto deve contenere i seguenti elementi:

- l'oggetto della prestazione
- i prezzi concordati
- le condizioni di esecuzione
- il termine di ultimazione dei lavori/delle forniture (oppure: la durata del servizio)
- le modalità di pagamento
- le penalità in caso di ritardo

Tutte le spese contrattuali fanno carico all'impresa. Tutti i contratti, conclusi in forma pubblica amministrativa o privata ("tra e tra"), vanno inseriti nel Repertorio comunale dei contratti e vanno registrati entro 20 gg. dalla data dell'atto; non c'è obbligo di registrazione per le prestazioni soggette a IVA, se affidate con scrittura privata non autenticata.

Le ditte esecutrici sono tenute inoltre a presentare garanzia fidejussoria fino al 10% dell'importo della prestazione al netto degli oneri fiscali, qualora ciò sia stato richiesto sulla lettera invito; la garanzia viene richiesta di norma per i contratti da stipulare in forma pubblica amministrativa, ferma restando la facoltà in capo al Responsabile del Servizio di prevederla per qualsiasi affidamento, qualora opportuno.

Per i lavori, le forniture o i servizi affidati in esecuzione del presente Regolamento, è inoltre facoltà del Responsabile del servizio competente, quando, a suo insindacabile giudizio, ne ricorrano le condizioni, chiedere:

- a tutti i concorrenti la prestazione di idonea garanzia a corredo dell'offerta (art. 75 D.Lgs 163/2006), pari al 2% della base di gara;
- all'operatore economico aggiudicatario dei lavori e dei servizi, la polizza assicurativa contro i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, per un importo pari a quello dell'affidamento ed una garanzia di responsabilità civile verso terzi nell'esecuzione dei lavori, per un importo di norma non inferiore ad € 500.000,00 (art. 129 del D.Lgs 163/2006).

Art. 13 - Piani di sicurezza

Qualora prescritto dall'ordinamento, in rapporto alla tipologia dei LAVORI, ai contratti di cottimo fiduciario deve essere allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 14 -Perizia suppletiva per maggiori spese

Qualora durante l'esecuzione degli interventi in economia la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del Procedimento può disporre una perizia suppletiva, da approvare previa eventuale variazione dello stanziamento programmato.

L'importo di perizia non può superare il 30 % dell'importo della prestazione originaria, fatti salvi i limiti fissati dall'ordinamento.

Art. 15 - Pagamenti, tenuta della contabilità e collaudo

I pagamenti sono effettuati nei termini previsti dal contratto o, in mancanza, dall'ordinamento, previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione.

Per i lavori in economia è prevista la tenuta della contabilità e la collaudazione secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento attuativo.

Art. 16 - Disposizioni finali

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto o incompatibili con il presente regolamento. Le norme recate dal presente regolamento costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione degli interventi in economia, in deroga anche alle vigenti disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, applicabili solo laddove richiamate e per quanto compatibili.